

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

anche ex art. 56 c.p.a.

e con istanza di autorizzazione alla notifica

per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.

per il **dott. ALESSANDRO MARIOTTI** (C.F. MRTLSN77S17E202X), residente in Grosseto, via Genova 6/c, rappresentato e difeso dall'Avvocato Simone Nocentini (C.F. NCNSMN65M21D612Z) - il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al numero di fax 055264470 e/o alla pec *simone.nocentini@firenze.pecavvocati.it* - domiciliato fisicamente presso il medesimo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona) e digitalmente alla summenzionata pec, come da mandato in calce ed unito al presente atto

contro

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (C.F. 80006130613) e **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), rappresentate e difese nel giudizio di primo grado dall'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti di

dei **Dott. STEFANO IANCICH** (C.F. NCCSFN70L23L424C), **Dott. ANTONIO SOLANO** (C.F. SLNNTN92S08G288T), **Dott. GIACINTO BERLOCO** (C.F. BRLGNT87E12A662D), **Dott.ssa GRETA FOSSATI** (C.F. FSSGRT88E67E951J), non costituiti nel giudizio di primo grado

per l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza cautelare T.A.R. del Lazio – Roma n. 4797/2024 pubblicata il 22/10/2024 pronunciata nel giudizio R.G. n. 6751/2024 (**doc. 1**) proposto: *a) quanto al ricorso introduttivo*, per l'annullamento dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data

1/12/2023 sulla pagina internet della procedura (**doc. 1 del fascicolo di primo grado**), della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta (**doc. 2 del fascicolo di primo grado**), del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale l'odierno appellante era stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non era stato ammesso alla prova orale, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22/04/2024 sulla pagina internet della procedura (**doc. 3 del fascicolo di primo grado**) e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato, di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti; di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario (**doc. 4 del fascicolo di primo grado**) e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale (**doc. 5 del fascicolo di primo grado**) pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29/4/2024, nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti; *b)* quanto ai successivi motivi di ricorso, per l'annullamento del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale (**doc. 19 del fascicolo di primo grado**) - di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale de qua, tra cui, in particolare, il verbale n. 7 di determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice (**doc. 20 del fascicolo di primo grado**), il verbale di seduta della prova del 29/11/2023 (**doc.**

21 del fascicolo di primo grado), i verbali di correzione della terza prova (**doc. 22 del fascicolo di primo grado**), trasmessi dalla SNA in data 27/06/2024 in riscontro dell'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti (**doc. 23 del fascicolo di primo grado**); - della nota trasmessa dalla SNA in data 27/06/2024 (**doc. 24 del fascicolo di primo grado**) in riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti in data 29/04/2024; - di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti.

*** **

FATTO

1. Il dott. Mariotti ha partecipato al 9° concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dal Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) con avviso pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30/12/2022 (**doc. 6 del fascicolo di primo grado**).

Dopo aver superato le prime due prove scritte, l'odierno appellante è stato valutato insufficiente alla terza prova, quella diretta alla verifica della lingua inglese, sulla quale ha riportato il punteggio di 65 punti (70 era la sufficienza), con conseguente esclusione dalla prova orale.

Detta prova consisteva “nella redazione di una relazione in lingua inglese, relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla base di un dossier distribuito ai candidati. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato” (art. 7 del bando del corso-concorso).

2. Ritenendo illegittima detta valutazione, il dott. Mariotti ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio-Roma, R.G. n. 6751/2024, affidato a due motivi: con il primo motivo l'appellante ha censurato l'indeterminatezza dei criteri e la carenza di motivazione del giudizio riportato, mentre con il secondo motivo ha

dedotto l'eccesso di potere della Commissione, dimostrando, attraverso idonea documentazione, di possedere un livello di conoscenza della lingua addirittura superiore a quello richiesto dal bando (B2).

In particolare, l'odierno appellante ha documentato di possedere un **avanzato livello di conoscenza della lingua inglese** quale si evince dalle seguenti circostanze:

- aver vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (**doc. 9 del fascicolo di primo grado**);

- aver frequentato il corso avanzato denominato "*Social Media Intensive*" presso la New York University (**doc. 10 del fascicolo di primo grado**);

- aver conseguito la certificazione TOEFL (uno dei sistemi accademici più noti ed utilizzati a livello internazionale per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) con il punteggio di 94/120 (**doc. 11 del fascicolo di primo grado**), che corrisponde sicuramente quanto meno al **livello B2** (id est quello richiesto nella procedura in questione) secondo lo standard QCER applicato in Europa;

- aver frequentato il corso "*Real estate sales persons*" organizzato dal New York Real Estate Institute (**doc. 12 del fascicolo di primo grado**);

- aver superato il test GGST ("Global General Services Test") utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, ed anche il successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (**doc. 13 del fascicolo di primo grado**).

3. Poiché il ricorso è stato proposto prima che l'Amministrazione avesse integralmente riscontrato l'istanza di accesso agli atti inoltrata dal dott. Mariotti (in particolare a quel momento non erano ancora stati consegnati il dossier assegnato all'appellante ed i compiti degli altri candidati), quest'ultimo ha formulato espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti non appena sarebbero stati resi noti tutti gli atti e i documenti richiesti.

4. Soltanto con pec del 27/06/2024 la SNA ha trasmesso la documentazione mancante, l'esame dei quali ha confermato l'illegittimità della selezione e della valutazione del dott. Mariotti.

In particolare, i verbali della procedura concorsuale hanno confermato che **la valutazione della terza prova è stata effettuata senza che la Commissione abbia mai prestabilito o predeterminato le necessarie specifiche griglie di punteggio (circostanza riconosciuta dalla stessa SNA)**; inoltre i compiti svolti da altri candidati hanno dimostrato il vizio di eccesso di potere e di disparità di trattamento prospettato nel ricorso introduttivo.

Rispetto a quest'ultimo profilo si evidenzia fin d'ora che, ricevuto il dossier e gli elaborati redatti sullo stesso dossier da altri candidati valutati sufficienti dalla Commissione (in particolare quelli dei dottori Berloco e Starita, entrambi valutati con il punteggio di 70), il dott. Mariotti ha richiesto alla dott.ssa Jane Lesley Gelder (madrelingua inglese laureata in legge, insegnante di inglese generale, business e giuridico dal 1992, RSA Certificate in Teaching English as a Foreign language, Cambridge Examiner - esaminatrice esami ESOL Cambridge, doc. 31 di primo grado) di esaminare il dossier, il suo compito e quello dei dottori Berloco e Starita, anche mettendoli a confronto.

All'esito della sua analisi la D,ssa Gelder ha concluso che **“utilizzando i suddetti criteri nell'analisi del dossier e degli elaborati, ritengo che il compito del Dr. Mariotti sia classificabile come almeno B2 e che lo stesso soddisfi più che sufficientemente i criteri indicati dalla Commissione di concorso, anche comparandolo con le prove degli altri due candidati Dott.ri Starita e Berloco (peraltro evidenzio che una parte del compito di quest'ultimo è scritta in italiano)”**.

5. Esaurite anche le prove orali, in data 28/06/2024 è stata approvata la graduatoria finale del 9° corso-concorso nella quale sono risultati inseriti solo 168 candidati giudicati idonei a fronte di 352 posti banditi (quindi vi sono ancora disponibili ben 184 posti per il corso-concorso).

6. In data 20/09/2024 il dott. Mariotti ha quindi proposto motivi aggiunti di ricorso impugnando la graduatoria finale approvata con Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024 e gli atti e i documenti trasmessi dalla SNA successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.

7. Contestualmente ai motivi aggiunti, il dott. Mariotti ha proposto istanza cautelare evidenziando, quanto alla tipologia di misura soddisfattiva del suo interesse, che erano state già avviate dalla SNA le prove selettive per il 10° corso concorso, nell'ambito del quale il ricorrente avrebbe potuto essere rivalutato, con evidente risparmio di tempo e danaro per l'Amministrazione.

8. Con ordinanza n. 4797/2024 pubblicata il 22/10/2024, nel solco di altre pregresse negative ordinanze della stessa Sezione ancorchè riferite a fattispecie del tutto diverse da quella del Dr. Mariotti, il T.A.R. Lazio ha respinto l'istanza cautelare affermando quanto segue:

*“ritenuto che, ad un esame sommario, proprio della presente fase, la domanda cautelare all'esame del Collegio, come portata anche nei motivi aggiunti, appaia non assistita dal prescritto fumus boni iuris, avuto riguardo alla circostanza che **il contestato giudizio relativo alla prova di inglese del candidato ricorrente, formulato senza comparazione con gli altri elaborati**, è frutto della valutazione della Commissione serbata sulla base di criteri predeterminati con il verbale n. 7 dell'11 ottobre 2023, idonei, nella loro articolazione, a supportare il voto numerico attribuito dalla stessa ai candidati, in relazione agli specifici profili oggetto di valutazione che vanno ben oltre il mero accertamento del livello linguistico posseduto (quali la capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta, il rigore e la coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito, l'appropriato registro linguistico, lo stile comunicativo e l'efficace organizzazione del testo, il soddisfacimento, quanto al linguaggio, dei criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico, il rispetto del limite massimo dell'elaborato di 1000 parole). Tanto può concludersi sulla base del*

*consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce “l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (tra tante, Cons. di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012 n. 2166; Cons. di Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528; Cons. di Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835; Cons. di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2010, n. 92; Cons. di Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880). La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato, A.P. 7/2017)”. (Cons. St., Sez.VII, 9 aprile 2024, n. 3226); Ritenuto, altresì, che il sindacato del G.A. sulle valutazioni di una Commissione di concorso con riguardo alle prove scritte e orali dei candidati, essendo queste espressione di discrezionalità tecnica, in base ad altrettanti pacifici principi affermati dalla giurisprudenza presuppone, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (Cons. St.,Sez. V, 30 settembre 2020 n. 5743), **figure sintomatiche prima facie non ravvisabili nel caso di specie, anche in ragione della circostanza che non risultano dedotti in ricorso né allegati argomenti ed elementi tesi a dimostrare l’illogicità del voto insufficiente attribuito all’elaborato del ricorrente con riguardo a ciascuno***

dei singoli, differenti, criteri di valutazione applicati dalla Commissione in sede di giudizio; Ritenuto, ancora, che difetti il periculum in mora, tenuto conto dell'attuale stato avanzato del corso, avviato a luglio scorso e della periodica riedizione del corso-concorso" (sub. doc. 1).

9. Tale ordinanza risulta erronea ed ingiusta e lesiva dei diritti e degli interessi del dott. Mariotti il quale si vede quindi costretto ad adire codesto Ecc.mo Consiglio di Stato onde ottenerne l'annullamento e/o la riforma per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e/o falsa applicazione art. 55 c.p.a. in punto di *fumus boni iuris*. Carenza e contraddittorietà di motivazione.

1.1) L'ordinanza impugnata è innanzitutto erronea ed ingiusta in punto di valutazione del *fumus boni iuris*.

Secondo il T.A.R. del Lazio, infatti, tale presupposto sarebbe insussistente in quanto il giudizio relativo alla prova inglese sarebbe stato "*formulato senza comparazione con gli altri elaborati*".

La motivazione è manifestamente erronea in quanto la censura mossa dal dott. Mariotti è stata supportata anche e soprattutto proprio da una **puntuale comparazione con gli elaborati di altri due candidati, ai quali è stato assegnato il medesimo dossier dell'appellante e giudicati sufficienti dalla Commissione.**

Detto raffronto è stato evidenziato nel secondo motivo aggiunto di ricorso, ove è stata citata la relazione della dott.ssa Gelder che ha analizzato il compito dell'appellante e quelli dei dott. Berloco e della dott.ssa Starita, utilizzando "*i quattro criteri del c.d. Quadro Comune Europeo (Vocabolario, Grammatica e struttura delle frasi, coerenze e coesione e completezza del compito e comprensibilità complessiva)*" nonché "*i criteri indicati dalla Commissione di concorso*".

Di seguito si riporta per comodità l'analisi condotta dalla dott.ssa Gelder (**doc. 29 di primo grado**):

1.VOCABOLARIO

Dr. MARIOTTI: la relazione utilizza una serie di termini specifici relativi alla gestione dei rifiuti e alla politica ambientale (ad esempio, "ecological innovation," "supply chains," "circular paradigm"). Ciò dimostra una buona padronanza del vocabolario specifico della materia.

Dott.ssa STARITA: il vocabolario utilizzato è generalmente appropriato, ma relativamente semplice e talvolta impreciso (ad esempio, "hottiest Countries" invece di "hottest countries", "blu sky thinking" invece di "blue-sky thinking").

Dr. BERLOCO: Il lessico utilizzato è appropriato per discutere di gestione e riciclaggio dei rifiuti, con alcuni termini tecnici (ad esempio, "circular economy," "eco-challenges," "carbon footprint"). Tuttavia, ci sono alcuni problemi nella scelta delle parole e nell'ortografia (ad esempio, "strentgh", "enviroment", "prova scritta di Inglese" (In Italiano), "rappresents").

2.GRAMMATICA E STRUTTURA DELLE FRASI

Dr. MARIOTTI: le frasi sono generalmente ben formate, anche se a volte sono complesse e leggermente incorrette, con occasionali errori di sintassi (ad esempio, "'helps local authorities to manage waste recycle," "Italy can easely accelerate his goal"). Questi errori sono comuni a questo livello, dove gli utenti sono in grado di comunicare efficacemente ma possono ancora commettere errori con strutture più complesse.

Dott.ssa STARITA: la relazione contiene errori grammaticali evidenti, in particolare per quanto riguarda il tempo dei verbi, l'accordo soggetto-verbo e la scelta delle parole (ad esempio, "It must be take in consideration" "It is needed a 'blu sky thinking").

Dr. BERLOCO: il testo utilizza strutture di frase basilari e alcune più complesse, ma ci sono alcuni errori grammaticali non secondari (ad esempio, "everyone

of them has different and specific duty," "they work stictly together," "promoting circular economy good practices").

3.COERENZA E COESIONE:

Dr. MARIOTTI: la relazione è per lo più coerente, con idee logicamente collegate, dimostrando il candidato di aver ben compreso il testo assegnato e proponendo una analisi ad esso coerente e strettamente connessa al tema del dossier. Tuttavia, ci sono alcuni problemi minori con la fluidità e la chiarezza, come le frasi ripetute o occasionalmente non corrette (ad esempio “Last but not least, citizens have a crucial role in order to success in waste recycle”).

Dott.ssa STARITA: la relazione è generalmente coerente, con idee collegate logicamente, anche se a volte i collegamenti tra frasi e paragrafi sono deboli. C'è una tendenza a usare strutture e frasi ripetitive e le transizioni tra le idee potrebbero essere più fluide.

Dr. BERLOCO: il testo è per lo più coerente, con idee logicamente collegate. Tuttavia, il flusso è occasionalmente interrotto da frasi maldestre o da un uso incoerente dei connettori.

4.COMPLETEZZA DEL COMPITO E COMPRENSIBILITÀ COMPLESSIVA

Dr. MARIOTTI: la relazione tratta bene l'argomento, fornendo informazioni ed esempi pertinenti. Mostra la capacità di discutere un argomento complesso come quello assegnato con sufficiente dettaglio, come richiesto a questo livello di conoscenza della lingua.

Dott.ssa. STARITA: la relazione tratta l'argomento e cerca di discuterlo in dettaglio, ma la profondità dell'analisi è piuttosto limitata e vi sono occasionali ripetizioni di idee.

Dr. BERLOCO: Nonostante gli errori, il testo è comprensibile e trasmette le informazioni desiderate, allineandosi al descrittore che prevede la capacità di produrre testi semplici e collegati”.

All'esito di detta analisi, la dott.ssa Gelder ha così concluso: **“utilizzando i suddetti criteri nell'analisi del dossier e degli elaborati, ritengo che il compito del Dr. Mariotti sia classificabile come almeno B2 e che lo stesso soddisfi più che sufficientemente i criteri indicati dalla Commissione di concorso, anche comparandolo con le prove degli altri due candidati Dott.ri Starita e Berloco (peraltro evidenzio che una parte del compito di quest'ultimo è scritta in italiano)”**.

A fronte di tale giudizio, espresso da docente estremamente qualificato come si è visto, davvero non si comprende come il T.A.R. possa affermare che il dott. Mariotti non avrebbe confrontato il suo giudizio con quello degli altri candidati valutati sufficienti.

Invero è proprio da detto confronto che l'odierno appellante ha tratto la conferma e la dimostrazione del dedotto vizio di eccesso di potere e di disparità di trattamento che inficia gli atti impugnati.

Vizi che peraltro già potevano desumersi dalle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, assolutamente sintomatiche dell'avanzato livello di conoscenza della lingua inglese posseduto dall'odierno appellante il quale:

- ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti tra il 2014 e il 2016 (sub. doc. 9 di primo grado);
- ha frequentato il corso avanzato denominato “Social Media Intensive” presso la New York University (sub. doc. 10 di primo grado);
- ha conseguito la certificazione TOEFL (ossia uno dei sistemi accademici più utilizzati per la valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese) ottenendo il punteggio di 94/120 (sub. doc. 11 di primo grado), che corrisponde quanto meno al livello B2 secondo lo standard QCER applicato in Europa;
- ha frequentato il corso “Real estate sales persons” organizzato dal New York Real Estate Institute (sub. doc. 12 di primo grado);
- ha superato il test GGST (“Global General Services Test”) utilizzato dalle Nazioni Unite per la selezione e ricerca delle risorse umane, ed anche il

successivo colloquio orale, risultando idoneo all'assunzione nella Messenger Unit del General Assembly sede di New York (sub. doc. 13 di primo grado).

Come dedotto nei motivi aggiunti, poi, la manifesta illogicità e irragionevolezza della valutazione di insufficienza assegnata dalla Commissione alla prova di lingua del dott. Mariotti risulta ancor più evidente dalla comparazione di detta prova in particolare con il compito del **dott. Berloco** al quale la Commissione ha attribuito il punteggio di 70 (dunque sufficiente) nonostante nello stesso compito vi sia un **paragrafo scritto quasi completamente in italiano** (vds. la parte finale del suddetto elaborato: *“This must be considered like an incredible opportunity to reach the ambitious challenges un’occasione unica per accelerare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (es. Sustainable Development Goals, obiettivi Accordo di Parigi, European Green Deal), che puntano ad una progressiva e completa decarbonizzazione del sistema e a rafforzare l’adozione di soluzioni di economia circolare. La Missione 2 del PNRR, intitolata “Rivoluzione verde e Transizione ecologica” si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’Economia Circolare varato dall’UE. All’interno della Missione 2, la Componente 1, Misura 1, con una dotazione di 2,1 miliardi di euro, punta a migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento, colmando il divario tra Nord e Sud del Paese e realizzando progetti flagship altamente innovativi per le filiere strategiche. La strada è lunga, ma il cammino è già iniziato”*).

Non si comprende come ed anzi è del **tutto illogico** e **manifestamente irragionevole** che la Commissione abbia valutato sufficiente (punti 70) il compito del dott. Berloco, addirittura in (buona) parte scritto in italiano (con una

brusca interruzione della dissertazione in lingua inglese), assegnando invece il punteggio di soli 65 (dunque insufficiente) all'elaborato del dott. Mariotti.

A ciò aggiungasi che il Dott. Berloco nello svolgere la suddetta prova ha addirittura superato il limite dimensionale di 1.000 parole stabilito dalla Commissione di concorso nel verbale n. 7 ("l'elaborato dovrà essere contenuto nel limite di 1000 parole", sub. doc. 20 di primo grado), con la conseguenza che lo stesso nemmeno avrebbe dovuto essere valutato.

Oltre a ciò vi è la puntuale analisi della dott.ssa Gelder (insegnante madrelingua di inglese e laureata in legge nell'ordinamento inglese) la quale ha certificato la **piena rispondenza del compito del Dott. Mariotti con i criteri stabiliti dalla Commissione di concorso** ossia:

"1. Capacità di inquadramento e di sintesi della tematica proposta.

2. Rigore e coerenza dei contenuti dell'elaborato in base al dossier fornito.

3. Appropriato registro linguistico, stile comunicativo ed efficace organizzazione del testo.

4. Linguaggio che soddisfi i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di sintassi, grammatica e lessico".

L'elaborato dell'appellante infatti:

- è *"per lo più coerente, con idee logicamente collegate, dimostrando il candidato di aver ben compreso il testo assegnato e proponendo una analisi ad esso coerente e strettamente connessa al tema del dossier"* e *"tratta bene l'argomento, fornendo informazioni ed esempi pertinenti. Mostra la capacità di discutere un argomento complesso come quello assegnato con sufficiente dettaglio, come richiesto a questo livello di conoscenza della lingua"*, integrando così pienamente il primo e il secondo criterio;

- *"utilizza una serie di termini specifici relativi alla gestione dei rifiuti e alla politica ambientale (ad esempio, "ecological innovation," "supply chains," "circular paradigm"). Ciò dimostra una buona padronanza del vocabolario specifico della materia"*, integrando così il terzo criterio;

- infine, *“le frasi sono generalmente ben formate, anche se a volte sono complesse e leggermente incorrette, con occasionali errori di sintassi (ad esempio, “helps local authorities to manage waste recycle,” “Italy can easely accelerate his goal”). Questi errori sono comuni a questo livello, dove gli utenti sono in grado di comunicare efficacemente ma possono ancora commettere errori con strutture più complesse”* ed è *“classificabile come almeno B2”*, integrando così anche il quarto e ultimo criterio stabilito dalla Commissione.

Quanto sopra, unitamente ai titoli, al curriculum e alle certificazioni ottenute dal dott. Mariotti, dimostra che l'appellante Mariotti possedeva e possiede una conoscenza della lingua inglese quanto meno pari a quella (B2) richiesta ai fini del superamento della prova e del tutto rispondente ai criteri indicati dalla Commissione.

E' altresì dimostrato che oltre alle competenze strettamente linguistiche, il Dr. Mariotti possedeva anche più che sufficienti conoscenze dell'argomento trattato e capacità di inquadrare e di trattare correttamente la tematica proposta sulla base del dossier assegnato.

Tale circostanza è ancora più evidente ancora una volta proprio grazie al confronto del compito dell'appellante con quello dei due candidati sopra indicati, valutati come sufficienti ai fini del superamento della prova di lingua.

L'insufficiente valutazione assegnata all'appellante nella prova di inglese, quindi, risulta manifestamente viziata da manifesta illogicità e irragionevolezza.

1.2) Fermo restando quanto precede, si ribadisce anche la fondatezza della censura relativa all'indeterminatezza dei criteri e al difetto di motivazione della valutazione (primo motivo di ricorso, come integrato dal primo motivo aggiunto).

Sul punto ci si limita a ribadire come **dai verbali della Commissione risulta evidente e provato come non sia stata elaborata e quindi non esista alcuna griglia di valutazione della terza prova scritta.**

La circostanza è stata finanche confermata dalla stessa Amministrazione la

quale, riscontrando l'istanza di accesso agli atti, ha (candidamente) rappresentato che *“con specifico riguardo alla griglia di valutazione, richiamata in riferimento agli stessi elaborati, deve osservarsi come questa si sia risolta, esclusivamente, nell'indicazione dei punteggi che, attribuiti a ciascun quesito delle prime due prove, hanno concorso a determinare per ognuna, il risultato finale, complessivamente attribuito ai candidati”* (doc. 24).

La S.N.A. ha quindi riconosciuto che la valutazione della terza prova è stata effettuata senza che siano mai state prestabilite specifiche griglie di punteggio (che sono state adottate solo per le prime due prove).

Da ciò la fondatezza delle censure formulate sul punto, che peraltro sono perfettamente coerenti con l'orientamento – anche recentemente ribadito – di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, secondo il quale se è vero che *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione”* è altrettanto vero che *“la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”* (così tra le più recenti Sez. II, n. 4247/2023).

Si evidenzia che nella fattispecie oggetto della decisione appena citata, come nel caso del Dott. Mariotti, la Commissione si era limitata a fissare dei criteri generici quali *“la padronanza dell'argomento, esaustività della risposta,*

capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte”, senza indicare i necessari “criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi”; *modus operandi* che codesto Giudice ha ritenuto illegittimo in quanto “ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata. Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, **la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.** Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio. In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la

graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate” (Sez. II, n. 4247/2023, cit.).

Ebbene anche nel caso in esame non sono stati stabiliti, per la terza prova scritta, né precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio, né i punteggi massimi assegnabili su ogni singolo criterio, né la griglia per la graduazione del punteggio.

E detti elementi nemmeno sono stati determinati nel bando di concorso né sono stati fissati dalla Commissione esaminatrice.

Anche tale circostanza quindi rende evidente l'erroneità dell'ordinanza cautelare appellata nella parte in cui il TAR Lazio ha ritenuto che i criteri predeterminati con il verbale n. 7 dell'11 ottobre 2023 sarebbero *“idonei, nella loro articolazione, a supportare il voto numerico attribuito dalla stessa ai candidati, in relazione agli specifici profili oggetto di valutazione”*.

Invece e come esposto, infatti, **la valutazione della prova attraverso la sola assegnazione di un mero punteggio numerico complessivo non può ritenersi e non è sufficiente, stante la mancata predeterminazione, per la terza prova, dell'imprescindibile griglia del punteggio.**

Circostanza peraltro che, ove letta con la dovuta attenzione, trova conferma anche nella stessa giurisprudenza citata nell'appellata ordinanza cautelare.

Dal che quest'ultima merita senz'altro di essere annullata e/o riformata.

*** **

2) Violazione e/o falsa applicazione art. 55 c.p.a. in punto di *periculum in mora*. Carezza e contraddittorietà di motivazione.

L'ordinanza è altresì erronea parte in cui il TAR Lazio ha escluso l'esistenza del *periculum in mora* stante *“l'attuale stato avanzato del corso, avviato a luglio scorso e della periodica riedizione del corso-concorso”*.

L'argomentazione non può essere condivisa non avendo il T.A.R. tenuto conto delle specifiche circostanze fattuali allegate dall'odierno appellante.

Va premesso che con l'istanza cautelare proposta unitamente ai motivi

aggiunti, il dott. Mariotti aveva richiesto l'adozione di una misura propulsiva, consistente nel riesame della prova di inglese dell'appellante da parte di altra Commissione ovvero nella sottoposizione dell'appellante ad una nuova prova di inglese ancorché sempre con una diversa Commissione.

In detta prospettiva, **il dott. Mariotti aveva segnalato che era già stato bandito il 10° corso concorso S.N.A, per il quale si era già svolta la prova preselettiva.**

Pertanto l'odierno appellante ben avrebbe potuto (e ancora potrebbe) essere sottoposto alla terza prova (lingua) unitamente agli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale relativa al 10° corso concorso, con conseguente risparmio di tempo e danaro da parte dell'Amministrazione (nonché con gli intuibili effetti sul contenzioso).

Ebbene lo svolgimento della terza prova scritta nell'ambito di detta procedura selettiva (10 corso-concorso) è stata recentemente calendarizzata per il giorno 6/12/2024 (doc. 2 che si deposita).

L'esigenza cautelare dell'appellante potrebbe essere quindi essere agevolmente soddisfatta, senza particolari oneri per l'Amministrazione, **attraverso la sua ammissione con riserva allo svolgimento di detta prova di lingua inglese programmata, nell'ambito del 10° corso-concorso SNA, per il 6.12.2024.**

La concessione di detta misura propulsiva è peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato secondo il quale **“l'ammissione, con riserva, ad una prova concorsuale tutela anche (se non di più) l'interesse pubblico perché evita che (in caso di accoglimento del ricorso nel merito) l'Amministrazione debba rinnovare il procedimento (in parte o per intero)”** (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5763 del 2022).

Va da sé che in caso di positiva valutazione nella prova di lingua, il dott. Mariotti dovrebbe poi essere ammesso ad una prova orale suppletiva, ed in caso di superamento di quest'ultima lo stesso dovrebbe essere inserito nella graduatoria degli idonei ed avviato alla frequenza di un corso concorso

suppletivo oppure aggregato a quello previsto per gli idonei del 10° corso concorso, per il quale come detto è ancora in corso la selezione.

La concessione della misura suindicata risulta quindi non solo possibile senza particolari difficoltà per la p.a. ma ancor prima **indispensabile**, considerando che non è prevedibile la tempistica per la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso davanti al TAR e che tale situazione arreca un sicuro pregiudizio sulla carriera del dott. Mariotti, stante l'inevitabile ritardo – nella migliore delle ipotesi – del suo accesso alla carriera dirigenziale.

Infine, si evidenzia che l'ammissione del dott. Mariotti alle suddette prove e – in caso di superamento – l'ammissione con riserva alla frequenza del corso-concorso, non impatterebbe in alcun modo sullo svolgimento del medesimo, considerato che allo stato risultano vincitori del concorso ed ammessi al corso solo 168 candidati (doc. 38) a fronte di 352 posti messi a bando, il che vuol dire **che quasi la metà dei posti disponibili sono rimasti vacanti**.

Ne consegue anche sotto profilo la necessità di riforma dell'appellata ordinanza cautelare.

*** **

Istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.

e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.

Come esposto nel secondo motivo di appello cautelare, l'Amministrazione resistente ha fissato, per il giorno 6.12.2024, la prova scritta di inglese relativa al 10° corso-concorso SNA, al cui svolgimento ben potrebbe essere ammesso il dott. Mariotti con soddisfazione della sua esigenza cautelare e senza particolari oneri e difficoltà per l'Amministrazione.

Detta prova, infatti, ha una struttura del tutto analoga a quella del 9° corso-concorso SNA allo stato non superata dal dott. Mariotti (v. art. 7 comma 3 del nuovo bando di concorso *“la terza prova scritta, della durata di due ore e mezza, consiste nella redazione di una relazione in lingua inglese relativa a una tematica attinente alla pubblica amministrazione. La relazione è formulata sulla*

base di un dossier distribuito ai candidati. La prova è volta ad accertare il possesso di un livello di competenza almeno pari al livello B2 del QCER. È facoltà della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato”,: doc. 3 che si deposita).

Tuttavia, visto il calendario delle udienze di codesto Ecc.mo Giudice e l'elevato numero dei soggetti potenzialmente controinteressati, non vi sono i termini di rito affinché la camera di consiglio per la trattazione dell'appello cautelare, nel quale viene rinnovata la richiesta di ammissione con riserva dell'appellante alla suddetta prova scritta di inglese, possa essere discussa in tempo utile a tal fine.

Pertanto, al fine di dare effettività a detta richiesta cautelare - che non arrechierebbe alcun pregiudizio né all'Amministrazione la quale dovrebbe solo “aggiungere” il nominativo dell'appellante ai candidati ammessi alla suddetta prova scritta di lingua del 6.12.2024 - si chiede quindi che S.E. Il Presidente voglia disporre con decreto ex art. 56 c.p.a. **l'ammissione con riserva del Dr. Mariotti a sostenere detta prova scritta di inglese nell'ambito del 10 corso-concorso SNA fissata per il 6.12.2024**, con contestuale fissazione della camera di consiglio per la conferma della suddetta misura anticipatoria.

Contestualmente, poiché il numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale e dichiarati vincitori è particolarmente elevato, trattandosi di 168 soggetti, ed anche al fine di costituire il contraddittorio in termini analoghi al giudizio di primo grado (ove è già stata autorizzata e disposta la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della SNA degli atti introduttivi e dell'ordinanza del TAR Lazio n. 4023/2024 di autorizzazione a detta notifica) l'appellante chiede altresì di essere autorizzato ad instaurare il contraddittorio con i possibili (ma in realtà inesistenti, posto che come già detto a fronte di 352 posti messi a concorso sono risultati idonei soltanto 168 candidati) controinteressati mediante notifica del presente appello cautelare ed altresì degli altri atti e/o istanze che dovessero essere eventualmente notificati in corso di causa **per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web di SNA dei necessari**

atti ovvero, in subordine, mediante altra modalità che l'Ecc.mo Presidente vorrà indicare.

P.Q.M.

si conclude affinché l'Ecc.mo Consiglio di Stato *contra iis reicetis*, previa concessione della richiesta autorizzazione all'instaurazione del contraddittorio attraverso notifica per pubblici proclami, voglia annullare e/o riformare l'ordinanza cautelare T.A.R. del Lazio – Roma n. 4797/2024 pubblicata il 22/10/2024 e per l'effetto accogliere anche ai sensi dell'art. 567 c.p.a. l'istanza cautelare formulata nell'atto di motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. 6751/2024 dinanzi al predetto T.A.R. concedendo misure idonee alla tutela dei diritti e degli interessi dell'appellante, in particolare disponendo l'ammissione con riserva del Dr. Mariotti alle prove concorsuali come sopra precisato.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese, spese generali e competenze di lite del doppio grado della fase cautelare.

Si conferma che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Firenze-Roma, 14/11/2024

Avv. Simone Nocentini